

**federfarma**

**federazione nazionale unitaria  
dei titolari di farmacia italiani**

Roma, 28 febbraio 2023  
Uff.-Prot.n° UTP. LC/3283/97/F7/PE  
Oggetto: **ISA - Indici Sintetici di Affidabilità fiscale**  
Approvazione modelli comunicazione dati  
Provvedimento Dir. Ag. Entrate 24/2/2023

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI  
ALLE UNIONI REGIONALI  
AI CONSULENTI FISCALI

**SOMMARIO:**

***L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 24 febbraio 2023, ha approvato i 175 modelli per la comunicazione, all'Amministrazione finanziaria, dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA) per il periodo d'imposta 2022, unitamente alle relative istruzioni.***

***I modelli costituiscono parte integrante della dichiarazione da presentare con il modello Redditi 2023.***

**PRECEDENTI:**


Circolari Federfarma prot. nn. 7516/317 del 20/5/2020, 2132/79 dell'8/2/2021, 2326/88 dell'11/2/2021, 2608/95 del 17/2/2021, 3110/117 del 26/2/2021, 6563/241 del 27/4/2021, 6625/250 del 28/4/2021, 1591/60 del 2/2/2022, 6691/218 del 2/5/2022, 7670/237 del 18/5/2022, 8619/263 del 3/6/2022, 10396/320 del 6/7/2022 e 2070/61 del 6/2/2023.

Questa Federazione rende noto che l'Agenzia delle Entrate, con il [Provvedimento del 24 febbraio 2023](#), ha approvato i 175 modelli che dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2022 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche soggette agli ISA, nel settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, per comunicare all'Agenzia, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022.

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su  
la [web TV di Federfarma](#)



**Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA**  
**Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail: [box@federfarma.it](mailto:box@federfarma.it)**  
**Cod. Fisc. 01976520583**



L'invio dei modelli riguarda, inoltre, quei contribuenti che anche se esclusi dall'applicazione degli ISA sono comunque tenuti all'adempimento in quanto:

- esercitano due o più attività di impresa non rientranti nel medesimo ISA con ricavi superiori al 30% di quelli totali dichiarati;
- svolgono attività d'impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del DPR 633/1972.

Tra i modelli approvati con il provvedimento in oggetto, è ricompreso anche il **CM04U**, utilizzabile dalle farmacie (codice attività 47.73.10), corredato dalle relative istruzioni, entrambi riportati in allegato alla presente (modello all. n. 1 e istruzioni all. n. 2).

Il modello è stato realizzato a seguito della prevista evoluzione biennale degli ISA, che ha costituito oggetto di approvazione da parte della Commissione esperti - nella quale la scrivente è rappresentata - nel corso della riunione del 15 dicembre 2022.

L'ISA "evoluto" per le farmacie tiene conto delle considerazioni espresse da questa Federazione, congiuntamente con la FOFI, riassunte nella nota inviata il 1° dicembre 2022 all'Agenzia delle Entrate e a SoSe, pure allegata in copia alla presente (all. n. 3).

I modelli costituiscono parte integrante del modello Redditi 2023 da presentare da parte dei contribuenti che hanno esercitato nel 2022, in via prevalente, una delle attività economiche per le quali risultano approvati gli ISA. Eventuali successive modifiche della modulistica, che dovessero essere necessarie, verranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia e ne verrà fornita puntuale comunicazione.

I contribuenti o i loro intermediari, possono avvalersi, per la trasmissione telematica dei modelli, dei canali Entratel o Fisconline, messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, effettuando l'invio in base alle specifiche tecniche di imminente approvazione.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
Dott. Roberto TOBIA

IL PRESIDENTE  
Dott. Marco COSSOLO

All. n. 3

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet [www.federfarma.it](http://www.federfarma.it) contemporaneamente all'invio tramite e-mail alle organizzazioni territoriali*

Notizie, informazioni, aggiornamenti sul mondo della farmacia ogni giorno su  
la [web TV di Federfarma](#)



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Codice attività		
	Periodo d'imposta diverso da 12 mesi		Barrare la casella
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)		Numero
Imprese multiattività	<b>1</b> Prevalente	ISA	Ricavi ,00
	<b>2</b> Secondaria	CODICE ATTIVITÀ	Ricavi ,00
	<b>3</b> Aggi o ricavi fissi		Ricavi ,00
	<b>4</b> Altre attività		Ricavi ,00

QUADRO A		Numero giornate retribuite		
Personale	<b>A01</b> Dipendenti a tempo pieno			
	<b>A02</b> Altro personale con contratto di lavoro subordinato (esclusi gli apprendisti)			
	<b>A03</b> Apprendisti			
			Numero	
	<b>A04</b> Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa			
	<b>A05</b> Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			
			Percentuale di lavoro prestato	
	<b>A06</b> Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale			
	<b>A07</b> Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa			
	<b>A08</b> Associati in partecipazione			
	<b>A09</b> Soci amministratori			
	<b>A10</b> Soci non amministratori			
<b>A11</b> Amministratori non soci				
		Numero giornate		
<b>A12</b> Giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente				

QUADRO B		Progressivo unità locale									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Unità locali	<b>B00</b> Numero complessivo										
	<b>B01</b> Comune										
	<b>B02</b> Provincia										
	<b>B03</b> Locali per la vendita e l'esposizione interna della merce										
<b>B04</b> Servizio notturno continuativo (con esclusione del turno)											

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### QUADRO C

Elementi  
specifici  
dell'attività

	Tipologia di offerta		Percentuale sui ricavi
<b>C01</b>	Medicinali con ricetta	<input type="text"/>	%
<b>C02</b>	- di cui equivalenti (c.d. "generici")	<input type="text"/>	%
<b>C03</b>	Medicinali senza ricetta: SOP e automedicazione/OTC	<input type="text"/>	%
<b>C04</b>	Medicinali omeopatici	<input type="text"/>	%
<b>C05</b>	Preparati galenici (magistrali e officinali)	<input type="text"/>	%
<b>C06</b>	Dispositivi medici, Diagnostici in vitro, Presidi medico-chirurgici, Biocidi	<input type="text"/>	%
<b>C07</b>	Medicinali ad uso veterinario	<input type="text"/>	%
<b>C08</b>	Altri prodotti per animali	<input type="text"/>	%
<b>C09</b>	Prodotti per particolari regimi alimentari e integratori alimentari	<input type="text"/>	%
<b>C10</b>	Prodotti erboristici	<input type="text"/>	%
<b>C11</b>	Prodotti cosmetici e di profumeria	<input type="text"/>	%
<b>C12</b>	Prodotti di puericoltura e per l'infanzia	<input type="text"/>	%
<b>C13</b>	Altri prodotti	<input type="text"/>	%
<b>C14</b>	Prestazioni di servizi	<input type="text"/>	%
			TOT = 100%
Tipologia di farmacia			
<b>C15</b>	Farmacia urbana	<input type="text"/>	Barrare la casella
<b>C16</b>	Farmacia rurale	<input type="text"/>	Barrare la casella
<b>C17</b>	Farmacia rurale sussidiata	<input type="text"/>	Barrare la casella
Altri elementi specifici			
<b>C18</b>	Percentuale degli acquisti da gruppi d'acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative sul totale degli acquisti	<input type="text"/>	%
<b>C19</b>	Importo dello sconto praticato al SSN (L. 662/96)	<input type="text"/>	,00
<b>C20</b>	Prodotti distrutti e farmaci restituiti all'Assinde	<input type="text"/>	,00

### QUADRO E

Dati per la  
revisione

<b>E01</b>	Ricavi derivanti dalla vendita telematica (Internet)	<input type="text"/>	%
Figure professionali			
<b>E02</b>	Direttore responsabile sanitario non titolare	<input type="text"/>	Barrare la casella



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(segue)

QUADRO F		Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.	
Dati contabili (impresa)	F22	Esenzione I.V.A.	<input type="checkbox"/> <small>Barrare la casella</small>
	F23	Volume di affari	_____,00
	F24	Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	_____,00
		I.V.A. sulle operazioni imponibili	1 _____,00
	F25	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1)	2 _____,00
		I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi	3 _____,00
	F26	I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento	_____,00
	F27	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente)	_____,00
	F28	Aliquota IVA applicata in fase di versamento agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità (per l'applicazione di tale aliquota al posto di quella media va fornita prova contraria - vedi istruzioni)	_____, %
			Passaggio dal regime di "cassa" a quello di competenza (e viceversa)
F29	Cambio regime contabile (barrare la casella)	1 <input type="checkbox"/> <small>da "cassa" a competenza</small>	2 <input type="checkbox"/> <small>da competenza a "cassa"</small>
F30	Componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione"	_____,00	
F31	Componenti reddituali positivi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione"	_____,00	
F32	Componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione"	_____,00	
F33	Componenti reddituali negativi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione"	_____,00	
Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili	<b>Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)</b>		
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista	Firma	
	_____	_____	

# ISA

## Indici sintetici di affidabilità fiscale

2023

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti  
ai fini dell'applicazione ed elaborazione  
degli indici sintetici di affidabilità fiscale

### CM04U

- Farmacie

## 1. GENERALITÀ

Questo modello deve essere compilato dai soggetti che svolgono, con riferimento al periodo d'imposta 2022, come attività prevalente quella di **"Farmacie" - 47.73.10**.

Il modello è composto da:

- frontespizio;
- quadro A – Personale;
- quadro B – Unità locali;
- quadro C – Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Dati per la revisione;
- quadro F – Dati contabili.

**Le istruzioni di carattere generale, comuni a tutti gli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono contenute nel documento "Istruzioni Parte generale ISA".**

## 2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:

- in alto a destra, il codice fiscale;
- il codice attività relativo alla attività prevalente;
- se il periodo d'imposta è diverso da dodici mesi, mediante barratura della relativa casella;
- il numero complessivo dei mesi durante i quali si è svolta l'attività nel corso del periodo d'imposta (solo nel caso in cui il periodo d'imposta è diverso da dodici mesi).

Si precisa a tal fine che si considerano pari ad un mese le frazioni di esso uguali o superiori a 15 giorni.

Nel caso, ad esempio, di un'attività d'impresa esercitata nel periodo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 14 novembre 2022, il numero di mesi da riportare nella casella in oggetto sarà pari a 10.

### Imprese multiattività

Tale prospetto deve essere compilato esclusivamente dai soggetti che esercitano due o più attività d'impresa, non gestite dal medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.

Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale prospetto si rinvia al documento **"Istruzioni Parte generale ISA"**.

## 3. QUADRO A – PERSONALE

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro si rinvia al documento **"Istruzioni quadro A, Personale"**.

## 4. QUADRO B – UNITÀ LOCALI

Nel quadro B sono richieste informazioni relative alle unità locali e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività di vendita.

Per indicare i dati relativi a più unità locali, è necessario compilare un apposito quadro B per ciascuna di esse. I dati da indicare sono quelli riferiti a tutte le unità locali utilizzate nel corso del periodo d'imposta, indipendentemente dalla loro presenza alla data della chiusura del periodo d'imposta. La superficie dei locali da indicare è quella effettiva.

In particolare, indicare:

- nel **rigo Bo0**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
- in corrispondenza di **"Progressivo unità locale"**, il numero progressivo di ciascuna delle unità di vendita di cui sono indicati i dati, barrando la casella corrispondente;
- nel **rigo Bo1**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo Bo2**, la sigla della provincia;
- nel **rigo Bo3**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce;
- nel **rigo Bo4**, barrando la relativa casella, se la farmacia attua esclusivamente il servizio notturno. Si precisa che non rientrano nella fattispecie le farmacie che sono aperte di notte unicamente per il servizio di turno.

## 5. QUADRO C – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro C sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela.



In particolare, indicare:

#### Tipologia di offerta

– nei **righi da Co1 a C14**, per ciascuna tipologia di offerta individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Il totale delle percentuali indicate nei righi Co1 e da Co3 a C14 deve risultare pari a 100.

In particolare, si precisa che:

- il **rigo Co1**, comprende i medicinali di produzione industriale, inclusi gli equivalenti/generici, dispensabili con obbligo di prescrizione medica e classificati in Classe A, H, e C;
- il **rigo Co2**, comprende esclusivamente i medicinali con ricetta “equivalenti” (c.d. “generici, già compresi nel rigo Co1”). Si precisa che i ricavi si riferiscono agli “equivalenti” generici *unbranded* erogati sia in regime SSN e sia non in regime SSN, con esclusione degli equivalenti *branded* con brevetto scaduto;
- il **rigo Co3**, comprende i medicinali di produzione industriale, compresi gli equivalenti/generici, dispensabili senza presentazione di prescrizione medica, da automedicazione (OTC – *Over The Counter* – “farmaci da banco”) e da Consiglio (SOP – Senza Obbligo di Prescrizione medica). Sono inclusi nel rigo i medicinali tradizionali di origine vegetale;
- il **rigo Co4**, comprende i medicinali omeopatici di cui al D.Lgs n. 185/95 e successive modifiche;
- il **rigo Co5**, comprende i preparati galenici (magistrali e officinali);
- il **rigo Co6**, comprende i dispositivi medici, i diagnostici in vitro, i presidi medico chirurgici, i biocidi per uso umano. I prodotti per uso veterinario vanno indicati al rigo Co8;
- il **rigo Co7**, comprende i medicinali ad uso veterinario, di produzione industriale, inclusi gli equivalenti/generici, con o senza obbligo di prescrizione del medico veterinario;
- il **rigo Co8**, comprende i prodotti per alimentazione animale, i prodotti e strumenti per l’igiene e il benessere degli animali inclusi i presidi medico-chirurgici e i biocidi specifici per animali, da non indicare nel rigo Co6;
- il **rigo Co9**, comprende i prodotti per particolari regimi alimentari, disciplinati dal D.Lgs 111/92 e gli integratori alimentari, disciplinati dal D.Lgs 169/04 e successive modificazioni e integrazioni.

Per prodotti per particolari regimi alimentari, disciplinati dal D.Lgs 111/92, si intendono alimenti con caratteristiche salutari e sanitarie, in particolare tutti gli alimenti per la prima infanzia, nonché alimenti a fini medici speciali, come i prodotti per la nutrizione enterale, per la nutrizione di pazienti oncologici o portatori di gravi patologie metaboliche.

Gli integratori alimentari disciplinati dal D.Lgs 169/04 e successive modificazioni e integrazioni sono integratori o complementi o supplementi alimentari a base di vitamine, minerali, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale;

- il **rigo C10**, comprende i prodotti erboristici di derivazione vegetale ad uso alimentare, senza finalità terapeutica (i prodotti con finalità terapeutica devono essere indicati nel rigo Co3);
- il **rigo C11**, comprende i prodotti conformi alla Legge n. 713/1986 e successive modifiche;
- il **rigo C12**, comprende articoli, accessori e strumenti di puericultura e per la prima infanzia;
- il **rigo C13**, comprende articoli a valenza salutare, connaturati all’esercizio della farmacia e descritti nella Autorizzazione Comunale al Commercio di cui alla Tabella Speciale per titolari di farmacia, secondo le normative locali;
- il **rigo C14**, comprende le prestazioni di servizi offerti alla clientela;

#### Tipologia di farmacia

– nei **righi da C15 a C17**, per ciascuna tipologia individuata, barrando la corrispondente casella, la classificazione della farmacia. Al riguardo, si precisa che rientrano nella tipologia delle farmacie indicate nei righi C15, C16 e C17, quelle previste dalla Legge 8 marzo 1968, n. 221 e dalla Legge 2 aprile 1968, n. 475;

#### Altri elementi specifici

- nel **rigo C18**, la percentuale degli acquisti da gruppi d’acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative sul totale degli acquisti effettuati;
- nel **rigo C19**, l’importo dello sconto, al netto dell’IVA, praticato al SSN, ai sensi dell’art. 1, comma 40, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. Si precisa che in tale rigo va inserito anche l’importo trattenuto dal SSN, ai sensi dell’art. 11, comma 6, della legge n. 122 del 2010 e dell’art. 15, comma 2 del Decreto Legge 6 luglio 2012 convertito, con modificazioni, nella Legge 135/2012;
- nel **rigo C20**, l’importo complessivo (costo di acquisto) dei prodotti e dei farmaci resi all’Assinde o distrutti tramite struttura autorizzata, senza tener conto dell’eventuale indennizzo percepito. **Si precisa che l’importo indicato al presente rigo non deve essere incluso nel valore dei “Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti” del rigo F11 del Quadro F – Dati contabili.** Si ricorda, in proposito, che nel rigo F11 si fa riferimento ai quei beni che, corso del periodo d’imposta, sono stati distrutti dall’imprenditore in dipendenza di un fatto eccezionale o perduti a causa di eventi fortuiti o accidentali (come, ad esempio, in caso di furto).

## 6. QUADRO E – DATI PER LA REVISIONE

Nel quadro E vanno indicati gli ulteriori dati utili per la successiva fase di aggiornamento dell’indice sintetico di affidabilità fiscale.

In particolare, indicare:

- nel **rigo Eo1**, la percentuale dei ricavi conseguiti attraverso la vendita per via telematica (Internet). Tale rigo deve essere compilato solo se in possesso della necessaria autorizzazione alla vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione, come da normativa vigente;

**Figure professionali**


– nel **rigo E02**, indicare se è presente un direttore responsabile sanitario diverso dal titolare, mediante barratura della relativa casella.

**7. QUADRO F – DATI CONTABILI**

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dell'indice sintetico di affidabilità fiscale. Per quanto riguarda le istruzioni relative alla compilazione di tale quadro si rinvia al documento "**Istruzioni Quadro F, Dati contabili**".



**F.O.F.I.**



**federfarma**

**federazione nazionale unitaria  
dei titolari di farmacia italiani**

Roma, 1 dicembre 2022  
Uff.-Prot.n° UTP. LC/17597  
Oggetto: **Indice Sintetico di affidabilità fiscale**  
per le farmacie CM04U  
Codice attività: 47.73.10 - Farmacie  
Riscontro nota del 16 novembre 2022  
Osservazioni Federfarma - FOFI

Spett.le  
Agenzia delle Entrate  
Divisione Contribuenti  
Settore Coordinamento e  
Programmazione  
Ufficio gestione Indicatori sintetici di  
affidabilità  
**c.a. dott. Enrico Polella**  
**c.a. dott. Alessandro Madia**

Spett.le  
SO.SE.  
**c.a. dott.ssa Arianna Campagna**  
**c.a. dott.ssa Annalisa Membrino**  
**c.a. dott. Alfio Giani**

L O R O S E D I


Facendo seguito alla riunione del 16 novembre scorso e in riscontro alla nota prot. n. 420520 del 16 novembre 2022, con la quale vengono richieste, entro il termine del 2 dicembre p.v., eventuali osservazioni e/o rilievi in relazione all'Indice sintetico di affidabilità fiscale CM04U, codice attività 47.73.10 - Farmacie, queste Federazioni fanno presente quanto segue.

Appare preliminarmente opportuno evidenziare che, nell'ultimo decennio la spesa farmaceutica convenzionata ha subito una diminuzione mediamente pari al 2,1% annuo, dovuta principalmente alle genericazioni e alle «politiche di incentivazione della distribuzione diretta e per conto» attuate in diverse Regioni, come rilevato dalla Ragioneria Generale dello Stato nell'ultimo Rapporto n. 9 - Monitoraggio della spesa sanitaria. In tale contesto viene segnalato che tra il 2012 e il 2021 la spesa farmaceutica convenzionata del SSN è scesa da 8,9 a 7,4 miliardi di euro, con le contrazioni più importanti nel 2017 (-5,9%) e nel 2020 (-3,8%). Nel primo caso, ad avviso della Ragioneria, «il decremento è legato ai provvedimenti adottati in corso d'anno relativi al payback farmaceutico», il calo registrato nel 2020 invece «è presumibilmente attribuibile al minor ricorso alle farmacie per via delle restrizioni legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19».

Il confronto tra Regioni sul peso percentuale della spesa farmaceutica convenzionata rispetto alla spesa sanitaria complessiva mostra, inoltre, notevoli difformità: in Lombardia l'incidenza è calata dal 7,3% del 2012 al 6,3% del 2021. In Emilia Romagna è scesa nello stesso arco di tempo dal 6,3 al 4,6%, in Veneto dal 6,8 al 4,4%, in Toscana dal 7,1 al 5,1%, in Piemonte dal 7,7 al 5,4%. «L'andamento storico dell'aggregato» scrive ancora la Ragioneria «è legato anche agli strumenti di governance introdotti nel



**F.O.F.I.**



**federfarma**

**federazione nazionale unitaria**  
**dei titolari di farmacia italiani**

*tempo», come «il sistema di monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche attraverso le procedure della ricetta elettronica del Sistema tessera sanitaria».*

Per completezza di informazione, si segnala che il trend della spesa per prodotti farmaceutici, nella quale sono ricompresi la spesa ospedaliera e quella per la distribuzione diretta-distribuzione per conto (DPC), è stato, invece, di segno diametralmente opposto. Infatti, nel periodo 2012-2021, le uscite sono aumentate da 7,9 a 11,8 miliardi di euro, per un incremento medio annuo del 4,6%. «*Il peso percentuale della spesa per i prodotti farmaceutici sulla corrispondente spesa complessiva*» si legge nel Rapporto della Ragioneria Generale, «*ha mostrato una continua crescita dal 7,1% del 2012 al 9,9% del 2018, per poi diminuire di un decimo percentuale nel biennio successivo e scendere al 9,3% nel 2021*».

Ciò premesso, le scriventi esprimono il loro apprezzamento, oltre che per le risultanze della nuova metodologia, anche per il consolidarsi del significativo mutamento di approccio, specie dal punto di vista normativo rappresentato dagli Indicatori sintetici di affidabilità fiscale rispetto agli Studi di settore i quali, comunque, hanno sempre evidenziato rilevanti livelli di congruità e coerenza della categoria in ambito fiscale.

Nel merito, con riferimento all'Indice sintetico di affidabilità fiscale CM04U, codice attività 47.73.10 - Farmacie, si evidenziano le seguenti novità rispetto alla precedente versione, che di seguito vengono brevemente riassunte.

Nella determinazione della funzione Ricavi per addetto:

- tra gli input produttivi, oltre agli ammortamenti per beni mobili strumentali, vengono presi in considerazione anche i canoni relativi a beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;
- nell'ambito delle variabili strutturali, assume rilevanza la percentuale degli acquisti da gruppi d'acquisto, unioni volontarie, consorzi, cooperative, sul totale degli acquisti;
- per le variabili territoriali, si tiene conto anche dell'indice di concentrazione dell'offerta a livello provinciale.

Nella determinazione della funzione Valore aggiunto per addetto:

- tra gli input produttivi, entrano anche i canoni relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;
- si considerano variabili territoriali, l'indice di concentrazione dell'offerta a livello provinciale e la territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale comunale IRPEF;
- come misura di ciclo di settore, si valuta l'andamento della media dei ricavi del settore.


Sulla introduzione di queste nuove variabili e dei relativi effetti in sede di applicazione dell'ISA revisionato, le scriventi si riservano di formulare le proprie valutazioni successivamente alla ricezione del riscontro dei test effettuati da SoSe e dall'Agenzia su taluni esempi che si intende trasmettere all'uopo.

### **Proposte:**

al fine di ottenere informazioni utili per meglio valutare la rappresentatività dell'ISA in oggetto, nelle more di conoscere gli esiti dei predetti test, si riterrebbe opportuno rilevare se la farmacia è stata interessata dall'apertura di nuove farmacie nel suo bacino di riferimento. Questo potrebbe essere avvenuto anche a seguito di una revisione della pianta organica.



**F.O.F.I.**



**federfarma**

**federazione nazionale unitaria**  
**dei titolari di farmacia italiani**

Ulteriore elemento da prendere in considerazione, dopo l'avvento delle società di capitali anche nel settore delle farmacie, è rappresentato dal costo del lavoro. In questi casi, infatti, il ruolo di direttore, responsabile sanitario, è ricoperto da un farmacista abilitato con un rapporto di lavoro dipendente o libero professionale. Per una corretta valutazione sarebbe, dunque, opportuno correlare la variabile con la natura giuridica dell'impresa.

Sempre a proposito di costo del lavoro, è opportuno segnalare che è stato rinnovato il CCNL per il personale dipendente dalle farmacie. In base a tale accordo - che ha decorrenza dal 1° novembre 2021 e validità fino al 31 agosto 2024 - spetta ai lavoratori un aumento retributivo mensile di 80 euro commisurato al 1° livello della paga base. Tale importo è stato riparametrato per tutti gli altri livelli retributivi.

Si prende positivamente atto che, anche a seguito delle ripetute segnalazioni della scrivente, sono stati tarati gli effetti della flag di cui al rigo C18, riguardante la modalità organizzativa delle imprese associate a gruppi di acquisto, unioni volontarie, consorzi, ecc..


Attesa, inoltre, la crescente ascesa in tutti i settori, fortemente accentuata durante la fase emergenziale della pandemia, dell'e-commerce, che ha marginalmente interessato anche il settore, con potenziali spazi di crescita, si ravviserebbe l'opportunità di cogliere nel modello anche tale aspetto.

Si segnala, poi, l'ulteriore elemento, quali la fruizione, anche combinata, di benefici fiscali e di altra natura, volti a favorire la transizione tecnologica delle farmacie verso la concreta realizzazione della "Farmacia dei Servizi". Si tratta, in particolare, degli incentivi "Impresa 4.0" e del "bonus Mezzogiorno", fruiti dalle farmacie rurali sussidiate che hanno aderito al bando predisposto dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, pubblicato il 28 dicembre 2021, per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle medesime farmacie rurali sussidiate mediante i fondi del PNRR.

Infine, va evidenziato quanto previsto dal decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" ed in particolare dall'art. 20, comma 4, il quale prevede che "*... al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonché l'attività di cui all'art. 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro della salute ... è riconosciuta, in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 6*". In forza di tale disposizione, alle farmacie è stata riconosciuta, per l'ultimo quadrimestre dell'anno 2021 e per l'anno 2022 la predetta remunerazione aggiuntiva, i cui aspetti attuativi sono stati disciplinati dal Decreto interministeriale 11 agosto 2021, pubblicato sulla GU n. 259 del 29 ottobre 2021. L'Agenzia delle Entrate, con due pronunce di prassi (risposte ai interpelli 219/2022 e 227/2022), ha affermato che la remunerazione aggiuntiva non costituisce un compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto dal titolare della farmacia, trattandosi, invece di un vero e proprio ristoro che, al pari di altri contributi a fondo perduto corrisposti per contrastare la pandemia, non ricade nel campo di applicazione dell'IVA e, di conseguenza, non confluisce nella relativa liquidazione periodica. Per completezza di informazione si segnala che nell'art. 95 del testo del DDL di Bilancio 2023, tale remunerazione aggiuntiva è stata confermata anche per l'anno 2023, Alla luce di quanto sopra rappresentato, le somme in questione non hanno alcun impatto ai fini della determinazione dell'ISA delle farmacie per i richiamati anni in cui tale remunerazione aggiuntiva è stata erogata.



**F.O.F.I.**



**federfarma**

**federazione nazionale unitaria**  
**dei titolari di farmacia italiani**

Da ultimo, non certo per importanza ma perché, come preannunciato in sede di incontro, costituirà oggetto di esame e discussione in altre riunioni specifiche, si sottolinea l'importanza dell'osservazione degli effetti degli strascichi della pandemia verificatasi nel biennio precedente e, purtroppo, non ancora conclusa, nonché della crisi energetica in corso, che determinano anche per le farmacie conseguenze di carattere economico, riconducibili soprattutto alla localizzazione e/o ai mutati consumi.

\* \* \*

Federfarma e FOFI rinnovano la propria disponibilità a proseguire l'opera di un periodico e proficuo confronto con l'Agenzia e con SOSE, in vista della realizzazione di un Indice sintetico di affidabilità, che sia il più possibile aderente alla situazione del settore e aggiornato rispetto alle modifiche legislative, di mercato e gestionali della farmacia.

Si porgono i migliori saluti.

**IL PRESIDENTE  
DELLA F.O.F.I.**  
(On. Andrea Mandelli)

**IL PRESIDENTE  
DI FEDERFARMA**  
(Dr. Marco Cossolo)